



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE PER LA STAMPA E L'INFORMAZIONE

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE DI GIORNALI E PERIODICI NEL REGISTRO DELLA STAMPA

(Art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47)

Per ottenere l'iscrizione di un periodico nel Registro della Stampa, occorre che il proprietario la richieda espressamente al Tribunale competente in base al luogo in cui la pubblicazione dovrà effettuarsi (LUOGO DI PUBBLICAZIONE OVVERO LUOGO DI PRIMA DIFFUSIONE)

Legge 16 luglio 2012, n. 103 di conversione del D.L. 18 maggio 2012, n. 63.

Art. 3-bis Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni

1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Domanda in carta da bollo indirizzata al Tribunale di Roma – Sezione per la Stampa e l'Informazione, con la quale il proprietario o il legale rappresentante della proprietà (se persona giuridica) chiede la registrazione del periodico “*prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente elemento identificativo del prodotto*” (vedi modello A)

La domanda deve essere sottoscritta:

- dal proprietario-editore persona fisica o dal legale rappresentante del proprietario-editore persona giuridica;
- dal direttore responsabile;

Il Proprietario/Editore/Direttore Responsabile devono essere cittadini italiani (art. 3 Legge n.47/1948)* (il cittadino comunitario è equiparato al cittadino italiano ai sensi dell'art. 9 L. 6/2/1996 n. 52) e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Può essere direttore responsabile anche l'italiano residente all'estero (A.I.R.E), se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche (artt. 3 e 4 L. 47/1948)

*Con nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia del 22 ottobre 2013, si è ritenuto che l'art. 3 della Legge sulla stampa sia stato parzialmente abrogato dall'art. 2, co. 2, del Decreto Legislativo n. 286/1998, “nella parte in cui richiedeva espressamente il requisito della cittadinanza italiana per poter assumere il ruolo di direttore responsabile....quanto osservato vale a fortiori per la figura del proprietario...” Pertanto si è ritenuto che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, godendo dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano (art. 2, co. 2 del citato decreto legislativo di cui sopra), possa regolarmente assumere sia la qualifica di direttore responsabile sia la qualifica di proprietario di un periodico.

Nella domanda devono essere indicati:

PROPRIETARIO-EDITORE

- **SE PERSONA FISICA (INDICARE: NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA)**
- **SE PERSONA GIURIDICA (INDICARE: DENOMINAZIONE, SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA; COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)**

DIRETTORE RESPONSABILE

- **INDICARE: COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA, ESTREMI DELL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI: CONSIGLIO REGIONALE DI APPARTENENZA. ELENCO (*professionisti, pubblicisti, pubblicisti provvisori elenco speciale*), NUMERO DI TESSERA E DATA DEL RILASCIO**

TECNICA DI DIFFUSIONE:

- **STAMPA**: indicare il nome e l'indirizzo della tipografia.

- **RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA ANALOGICA** (GIORNALE RADIO O NOTIZIARIO RADIOFONICO) indicare il nome della stazione emittente, la frequenza e gli studi da cui trasmette.
- **RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE** (GIORNALE RADIO O NOTIZIARIO RADIOFONICO) indicare il nome del fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, la frequenza, il bacino e gli studi da cui trasmette.
- **RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE** (TELEGIORNALE O NOTIZIARIO TELEVISIVO): indicare il canale, il nome del fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, il marchio, il bacino e gli studi da cui trasmette.
- **RETE INTERNET (PERIODICO TELEMATICO)**: indicare il nome e l'indirizzo dell'Internet Service Provider (ISP), gli estremi del decreto di autorizzazione e l'indirizzo WEB della pubblicazione telematica.
- **CANALE SATELLITARE (TELEGIORNALE SATELLITARE)**: indicare la denominazione del programma televisivo, la denominazione del satellite, la posizione orbitale, la frequenza di up-link e di down-link e, gli Studi da cui trasmette
- **MULTIMEDIALE (CD O DVD)** indicare la denominazione della società che produce il cd e/o il dvd

CARATTERE (NATURA, ARGOMENTI DI CUI TRATTA) Per i periodici diretti da iscritti all'Elenco Speciale dell'Ordine dei Giornalisti il carattere deve rientrare tassativamente nelle categorie: tecnico, scientifico, professionale (così come deliberato dall'Ordine stesso al momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale);

PERIODICITA' (scegliere una periodicità che va dal quotidiano** all'annuale in tutte le sue tipologie intermedie)

quanto alla pubblicazione di **quotidiani si riporta l'art. 1 della Legge Mammi così come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. A) della Legge n. 62 del 2001: "L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto (sociale) comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime".

Si fa presente anche che nell'oggetto sociale **non deve esserci l'esclusione dell'edizione di quotidiani.**

SEDE DEL PERIODICO - ROMA

ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (MODELLI B1 E B2)

(VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROPRIETA'/EDITORE)

Per il Proprietario e/o Editore persona fisica, per il Legale Rappresentante di persona giuridica proprietaria e/o editrice (Mod. B1) e per il Direttore Responsabile (Mod. B2)

- Autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e di godimento dei diritti politici.
- Autocertificazione – *unendo copia fotostatica del tesserino* – di iscrizione del direttore responsabile all'Albo dei giornalisti, Elenco professionisti, pubblicitisti e pubblicitisti provvisori. Autocertificazione di iscrizione del Direttore Responsabile all'Albo dei giornalisti Elenco Speciale. Se il direttore responsabile è investito di mandato parlamentare o europarlamentare occorre produrre anche la nomina e la dichiarazione di accettazione di un vice-direttore che assume la qualifica di responsabile
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con firma in originale dei dichiaranti

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

(PER TIPOLOGIA DI PROPRIETA'/EDITORE)

PROPRIETARIO PERSONA GIURIDICA

SOCIETA' COMMERCIALE

SOCIETA' COMMERCIALE TIPICA (di persone e/o di capitali)

- Copia autentica notarile, in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto (oppure se la società non è di recente costituzione, copia autentica notarile in bollo dell'atto modificativo – verbale di assemblea straordinaria – e dell'ultimo statuto vigente)
- Estratto autentico notarile, in bollo, dal libro verbali, della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione (Organo deliberante munito per Statuto di poteri di

straordinaria amministrazione), nella quale si dispone l'apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore responsabile (con indicazione del nome e cognome). La deliberazione di cui sopra non è necessaria nel caso in cui il legale rappresentante abbia tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, es. Amministratore Unico o Amministratore Delegato a cui siano stati devoluti tali poteri.

SOCIETA' COMMERCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA:

- Copia autentica notarile dell'atto costitutivo e dello statuto (la Srls non paga il bollo in quanto esente per legge riguardo alla sua costituzione).
- SRLS A SOCIO UNICO: l'Amministratore Unico dispone di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- SRLS CON PIU' SOCI:
 - estratto autentico notarile, in bollo, dal libro verbali, della deliberazione dell'organo deliberante munito di poteri di straordinaria amministrazione (Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei soci) nella quale si dispone l'apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore responsabile (*con indicazione di nome e cognome*);
o, in alternativa,
 - tutti i soci sottoscrivono l'istanza di registrazione (Modello A) adattandola alla fattispecie della Srls, insieme al direttore responsabile.

SOCIETA' STARTUP INNOVATIVA

Le startup devono avere depositato il proprio atto costitutivo e statuto presso la Camera di Commercio competente territorialmente. Pertanto dovranno allegare:

- Copia autentica notarile, in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto (oppure se la società non è di recente costituzione, copia autentica notarile in bollo dell'atto modificativo – verbale di assemblea straordinaria – e dell'ultimo statuto vigente)
O, in alternativa,
Copia conforme, in bollo, rilasciata dalla Camera di Commercio, dell'atto costitutivo e dello statuto (depositati presso la CCIAA) (ATTENZIONE: l'imposta di bollo si paga solo sulle righe in grassetto)
- Estratto autentico notarile, in bollo, dal libro verbali, della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione (Organo deliberante munito per Statuto di poteri di

straordinaria amministrazione), nella quale si dispone l'apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore responsabile (con indicazione del nome e cognome). La deliberazione di cui sopra non è necessaria nel caso in cui il legale rappresentante abbia tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, es. Amministratore Unico o Amministratore Delegato a cui siano stati devoluti tali poteri.

ALLEGARE, INOLTRE:

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' COMMERCIALI:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) e **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) **di vigenza di iscrizione alla Camera di Commercio (cliccare sul link qui sotto riportato – Allegato 1)** (CTRL + CLICK per aprire il collegamento)

https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_5116/All.%201%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20iscrizione%20registro%20imprese%20societ%C3%A0%20commerciale%20da%20compilare.docx

tale modello è disponibile sul sito internet del Tribunale di Roma in formato word e pdf

PROPRIETARIO PERSONA GIURIDICA

(ENTI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI DOTATI DI RICONOSCIMENTO DI PERSONALITA' GIURIDICA)

- Copia autentica notarile, in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto (oppure se l'ente non è di recente costituzione, copia autentica notarile in bollo dell'atto modificativo – verbale di assemblea straordinaria – e dell'ultimo statuto vigente da esso approvato).
- Estratto autentico notarile, in bollo, dal libro verbali, della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione (Organo deliberante munito per Statuto di poteri di straordinaria amministrazione), nella quale si dispone l'apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore responsabile (con indicazione del nome e cognome).

ALLEGARE, INOLTRE:

PER LE PERSONE GIURIDICHE RICONOSCIUTE:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) e **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) **di vigenza di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura competente – Ufficio Territoriale del Governo (UTG)**

(cliccare sul link qui sotto riportato – Allegato 2) (CTRL + CLICK per aprire il collegamento)

https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_5117/All.%20%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20iscrizione%20registro%20persone%20giuridiche%20da%20compilare.docx

tale modello è disponibile sul sito internet del Tribunale di Roma in formato word e pdf

PROPRIETARIO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA – ENTE DI FATTO

- Copia autentica notarile, in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto (se l'Associazione si è costituita presso un Notaio); oppure copia autentica notarile, in bollo, del verbale di deposito presso il Notaio dell'atto costitutivo e dello statuto o in alternativa originale in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (se non si disponesse dell'originale è necessario produrre la copia conforme all'originale in bollo degli stessi atti registrati, rilasciata esclusivamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto alla registrazione) (se si è costituita presso l'Agenzia delle Entrate);

(oppure se l'associazione non è di recente costituzione, copia autentica notarile in bollo dell'atto modificativo – verbale di assemblea straordinaria – e dell'ultimo statuto vigente o del verbale di deposito degli stessi, o originale in bollo di atto modificativo e ultimo statuto registrati all'Agenzia delle Entrate o copia conforme in bollo degli stessi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate)

- Estratto autentico notarile, in bollo, dal libro verbali della deliberazione da cui risulta la nomina del legale rappresentante (qualora l'associazione non abbia il libro verbali vidimato si può produrre la copia conforme notarile all'originale esibito e restituito dell'intera deliberazione, in bollo)

-Estratto autentico notarile, in bollo, dal libro verbali delle deliberazioni dell'Organo Deliberante - munito per statuto di poteri di straordinaria amministrazione - nel quale si dispone l'apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore Responsabile (con indicazione di nome e cognome) (qualora l'associazione non abbia il libro verbali vidimato si può produrre la copia conforme notarile all'originale esibito e restituito dell'intera deliberazione, in bollo)

PROPRIETARIO ENTE DEL TERZO SETTORE

DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

(ONLUS, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, COOPERATIVE SOCIALI, IMPRESE SOCIALI, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, ENTI FILANTROPICI, FONDAZIONI, RETI ASSOCIATIVE, ALTRI ENTI ETS)

ART. 7 D.M. LAVORO N. 106/2020

"L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ETS e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS"

PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E' PREVISTA L'ESENZIONE DAL BOLLO E DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (art. 82 co. 5 e co. 10 Decreto Legislativo n. 117/2017) (eccetto per le imprese sociali costituite nella forma delle società commerciali. Art. 82 co. 1 Decr.Lg.vo n. 117/2017).

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

ENTI DEL TERZO SETTORE GIA' ISCRITTI AL RUNTS

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- **(cliccare sul link qui sotto riportato – Allegato 7)** (CTRL + CLICK per aprire il collegamento)
- https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_8863/All.%207%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20iscrizione%20RUNTS.pdf

tale modello è disponibile sul sito internet del Tribunale di Roma in formato word e pdf

DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI ENTI IN ATTESA DI REGISTRAZIONE NEL R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) NEL PERIODO DI TRASMIGRAZIONE DATI E VERIFICA

Art. 101 DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017.

COMMA 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

COMMA 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE ONLUS

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) **relativa alla vigenza di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale** (specificare la Regione), **dichiarando il termine da cui ha effetto la suddetta iscrizione.**

(cliccare sul link qui sotto riportato – Allegato 3) (CTRL + CLICK per aprire il collegamento)

https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_5118/All.%203%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20iscrizione%20anagrafe%20onlus%20da%20compilare.docx

tale modello è disponibile sul sito internet del Tribunale di Roma in formato word e pdf

ONLUS DI DIRITTO (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, COOPERATIVE SOCIALI)

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) (per le **Organizzazioni di Volontariato** indicare gli estremi della registrazione nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della Legge 266/1991, registri regionali per le organizzazioni di volontariato; per le **Organizzazioni non governative** indicare gli estremi del riconoscimento dell'idoneità effettuato dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge n. 49/1987 – Si fa presente che l'art. 32, co. 7 della legge 125/2014 dispone che le ONG si iscrivano presso l'Agenzia delle Entrate, su istanza avanzata dalle stesse – In tal caso indicare gli estremi dell'iscrizione presso l'Anagrafe delle Onlus; per le **Cooperative Sociali** indicare gli estremi dell'iscrizione nella Sezione cooperazione

sociale del Registro Prefettizio ai sensi della legge 381/1991 o del Registro regionale e produrre, inoltre, dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla speciale sezione presso la Camera di Commercio competente, utilizzando l'allegato 1 previsto per le società commerciali)

(cliccare sul link qui sotto riportato – Allegato 4) (CTRL + CLICK per aprire il collegamento)

https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_5119/All.%204%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20onus%20di%20diritto%20da%20compilare.docx

tale modello è disponibile sul sito internet del Tribunale di Roma in formato word e pdf

APS – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) di iscrizione nei registri previsti prima della riforma del Terzo Settore, se la loro costituzione è antecedente alla riforma stessa, oppure di iscrizione nel Registro Nazionale delle Aps tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure di iscrizione nei registri regionali regolati da leggi regionali (per il Lazio legge regionale n. 22/1999), qualora costituitesi dopo il 2017. La regione detiene e aggiorna gli ARTes Albi e Registri del Terzo Settore.

(cliccare sul link qui sotto riportato – Allegato 5) (CTRL + CLICK per aprire il collegamento)

https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_7966/All.%205%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20APS%20e%20iscrizione%20registri%20regionali%20Artes.pdf

tale modello è disponibile sul sito internet del Tribunale di Roma in formato word e pdf

DOCUMENTAZIONE CHE TUTTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEVONO PRODURRE SE COSTITUITI IN FORMA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (per gli enti con personalità giuridica riconosciuta – es. fondazioni – si rimanda a quanto previsto nelle pagine n. 6 e 7 del presente documento, considerando però l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo) (per le società commerciali costituite nella forma di cooperative sociali e imprese sociali si rimanda a quanto previsto nelle pagine 4-5-6 del presente documento, considerando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le sole cooperative sociali).

- Copia autentica notarile dell'atto costitutivo e dello statuto (se l'Associazione si è costituita presso un Notaio); oppure copia autentica notarile del verbale di deposito presso il Notaio dell'atto costitutivo e dello statuto o in alternativa originale dell'atto costitutivo e dello statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (se non si disponesse dell'originale è necessario produrre la copia conforme all'originale degli stessi atti registrati, rilasciata esclusivamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto alla registrazione) (se si è costituita presso l'Agenzia delle Entrate);

(oppure se l'ente del Terzo Settore non è di recente costituzione, copia autentica notarile dell'atto modificativo – verbale di assemblea straordinaria – e dell'ultimo statuto vigente o del verbale di deposito degli stessi, o originale di atto modificativo e ultimo statuto registrati all'Agenzia delle Entrate o copia conforme degli stessi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate)

- Estratto autentico notarile dal libro verbali delle deliberazioni dell'Organo Deliberante - munito per statuto di poteri di straordinaria amministrazione - nel quale si dispone l'apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore Responsabile (con indicazione di nome e cognome) (qualora l'associazione non abbia il libro verbali vidimato si può produrre la copia conforme notarile all'originale esibito e restituito dell'intera deliberazione)

PROPRIETARIO ENTE PUBBLICO/P.A.

MINISTERI

Il Ministro può delegare la legale rappresentanza del Ministero in ordine agli adempimenti ed alla gestione del periodico, di cui è proprietario il Ministero stesso, ad altro soggetto e può nominarne il direttore responsabile (coincidente o no con la figura del legale rappresentante delegato) con decreto da produrre in copia conforme all'originale, in bollo.

ALTRI ENTI PUBBLICI

Deliberazione in copia conforme all'originale e in bollo da parte dell'organo amministrativo collegiale, dotato di poteri di straordinaria amministrazione, nel quale si dispone l'apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore Responsabile (con indicazione di nome e cognome).

Copia della Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dell'ultimo Statuto e copia dello Statuto pubblicato sul sito istituzionale dell'ente pubblico. O, in alternativa, copia della Gazzetta Ufficiale dove è pubblicato l'ultimo Statuto.

Copia conforme all'originale in bollo del decreto ministeriale o presidenziale di nomina del legale rappresentante o copia della Gazzetta Ufficiale dove è pubblicato il decreto.

RADIODIFFUSIONE SONORA, TELEVISIVA, SATELLITARE

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER ISCRIZIONE GIORNALI RADIO, TELEGIORNALI, IN TECNICA ANALOGICA, DIGITALE TERRESTRE O SATELLITARI

COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE AL FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI O ALL'EMITTENTE, CON ATTRIBUZIONE DI CANALI E FREQUENZE, BACINO DI TRASMISSIONE, MARCHIO PALINSESTO.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO "A", LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO "B" CON TUTTI I DOCUMENTI SOPRA ELENCATI VANNO DEPOSITATI IN CANCELLERIA, UNITAMENTE A:

- attestazione di versamento (effettuato a nome della proprietà) di € 168,00 sul c/c 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara dovute per tassa concessione governativa, codice tariffa 8213, causale "iscrizione registro stampa del periodico.....(*indicare il titolo*)" (solo ed esclusivamente per la registrazione del periodico (*e non anche per le variazioni*) (*utilizzo di bollettino postale premarcato per le concessioni governative o bollettino bianco a 3 matrici, contenente un'attestazione, da depositare presso il nostro ufficio, e 2 ricevute*)

In caso di impossibilità di pagamento su bollettino postale cartaceo, il pagamento può essere effettuato su bollettini attraverso home banking, a patto che risulti dalla ricevuta l'esatta intestazione, il nome del proprietario o la denominazione della persona giuridica o ente proprietario che effettua il pagamento, il codice tariffa e la causale: a tale ricevuta allegare una dichiarazione di chi ha effettuato il pagamento, dalla quale si evinca che il pagamento è stato effettuato con pagamento elettronico ai fini esclusivi della registrazione del periodico (*indicare il titolo*) nel Registro Stampa.

- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con firma in originale dei dichiaranti.
- Una marca da bollo di € 16,00 per il modello allegato A
- una marca da bollo di € 16,00 per il provvedimento che dispone l'iscrizione sul Registro della Stampa

Munirsi di delega se a depositare la documentazione è persona diversa dal proprietario-editore e/o dal direttore responsabile